

TI_GERICHTE 17.2014.210 vom 11. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.210

FR: TI_GERICHTE 17.2014.210 du 11 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.210 del 11 giugno 2015

Erwägungen

E. 11

giugno 2015/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Orio Filippini, vicecancelliere nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annunci del 4 settembre 2014, rispettivamente 12 settembre 2014 da AP 1, e dall'accusatore privato PC 1, rappr. RC 1 contro la sentenza d'assoluzione emanata il 1. settembre 2014 dalla Pretura Penale nei confronti di IM 1 rappr. DI 1 richiamate le dichiarazioni di appello 12 dicembre 2014, rispettivamente 17 dicembre 2014; esaminati gli atti; ritenuto che - con decreto di accusa n. 3442/2011 dell'8 settembre 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, nella notte tra il 1. / 2 luglio 2011 a _____ presso il campo sportivo durante una festa campestre, intenzionalmente cagionato all'addetto alla sicurezza, PC 1, un danno al corpo e alla salute, segnatamente, per averlo colpito al volto con un pugno, provocandogli le ferite di cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. _____ e _____, già agli atti; reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP. E ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni nonché al pagamento di tasse e spese. L'accusatore privato PC 1 è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura; - con sentenza 1. settembre 2014, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha prosciolto da ogni accusa il prevenuto; preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale il procuratore pubblico e l'accusatore privato hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazioni di appello 12 dicembre 2014, rispettivamente 17 dicembre 2014, hanno chiesto l'annullamento della sentenza e la condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d'accusa dell'8 settembre 2011; - con istanza probatoria 30 settembre 2014 il prevenuto ha chiesto l'audizione testimoniale di _____. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 12 marzo 2015; esperito il pubblico dibattimento il 22 aprile 2015, in occasione del quale: - la procuratrice pubblica ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e la condanna per i fatti indicati nel DA, non essendo a suo avviso dati gli estremi per il riconoscimento di uno stato di legittima difesa; - l'AP ha postulato la condanna dell'imputato per lesioni semplici, non avendo egli reso verosimile di essere stato attaccato dall'AP, ed ha chiesto la rifusione delle spese legali di primo e secondo grado, mentre per le restanti pretese ha auspicato il rinvio al foro civile. - la difesa ha, dal canto suo, chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, il proscioglimento dell'imputato da ogni accusa, con richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP. ritenuto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.